



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE LAVORO ASSISTENZIALI”

(Art.40 Regolamento di Attuazione allo Statuto)

REV. 0 DEL 16/06/2017

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione di Sussidi economici di natura assistenziale, definiti Borse Lavoro Sostegno Assistenziale (BLSA), che l'Enpav, può annualmente erogare ai pensionati di invalidità (di seguito definiti borsisti), in condizioni di disagio socio-economico, al fine di favorirne l'integrazione sociale e lavorativa.

La Borsa Lavoro Sostegno Assistenziale si configura come un'esperienza lavorativa/formativa presso una struttura pubblica o privata (di seguito definita struttura ospitante), il cui costo viene sostenuto dall'Enpav quale soggetto promotore dell'intervento di natura assistenziale.

I Sussidi sono finanziati attraverso lo stanziamento annuo destinato alle attività assistenziali.

La concessione dei sussidi ai borsisti avviene a seguito di presentazione di regolare domanda e alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli e verrà deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente nei limiti dei fondi annualmente disponibili.

Art. 2 STRUTTURE OSPITANTI E DESTINATARI

Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento vengono rese presso strutture pubbliche e private, preferibilmente operanti nel settore veterinario e presenti sull'intero territorio nazionale, disponibili alla realizzazione dell'intervento.

Tra l'Enpav e le strutture ospitanti deve intervenire una Convenzione finalizzata a definire gli obblighi a carico dell'Ente, della struttura ospitante e del borsista. Inoltre occorre che tra i tutti i soggetti coinvolti venga concordato preventivamente e sottoscritto uno specifico progetto che indichi i tempi e i modi di organizzazione dell'attività e l'ammontare del sussidio erogato.

Presso ogni struttura ospitante deve essere individuato un tutor di riferimento, che faciliti l'inserimento del borsista nella struttura ospitante e lo affianchi nella sua attività durante il periodo di inserimento e in generale lo coadiuvi in caso di lavoro a distanza o telelavoro. Il tutor si rapporta con l'Enpav con particolare riferimento a scelte concernenti il borsista o qualora dovessero sorgere difficoltà di attuazione del progetto.

Sono destinatari degli interventi di cui trattasi i pensionati Enpav d'invalidità che presentino la regolarità contributiva, versino in condizioni di disagio economico – sociale e che, al momento della domanda, non siano inseriti in altri progetti di analoga natura, con assistenza economica correlata.

Art. 3 MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'importo massimo del sussidio ammonta ad € 400,00 mensili, erogato direttamente dall'Enpav al destinatario per un periodo compreso tra quattro e sei mesi. L'Enpav potrà concedere una proroga, con un intervallo temporale tra i due periodi di attività prestata, per una sola volta, su domanda della struttura ospitante, condivisa dal borsista, previa valutazione positiva dell'attuazione del progetto, qualora ci sia un avanzo nello stanziamento dell'anno. Le richieste di proroga saranno soddisfatte con delibera del Comitato Esecutivo, secondo l'ordine cronologico di arrivo all'Ente.

La borsa lavoro assistenziale non si configura come rapporto di lavoro né subordinato, né di natura autonoma. Ai fini fiscali trova applicazione la normativa generale vigente.

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni anno un bando per definire la durata massima del sussidio, compatibilmente con le disponibilità dello stanziamento di riferimento. Nel detto Bando saranno anche stabilite le modalità di erogazione e gli aspetti operativi.

Art. 4 OBBLIGHI DELL'ENPAV - SOGGETTO PROMOTORE

L'Ente deve:

- assicurare l'avvio e l'attuazione del progetto coordinandosi con il tutor della struttura ospitante e con il borsista;
- provvedere alla copertura assicurativa INAIL e alla polizza Responsabilità Civile verso Terzi a favore del borsista (in fase di approfondimento) ;
- erogare il sussidio dovuto.

Art. 5 OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE

La struttura ospitante provvederà ad assicurare l'avvio e l'attuazione del progetto, attraverso:

- il raccordo tramite il proprio tutor con l'Enpav ed il borsista circa l'avvio e l'attuazione del progetto;
- la redazione di una relazione finale sui risultati e sull'esito del progetto;
- l'attuazione nei confronti del borsista degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 6 OBBLIGHI DEL BORSISTA DESTINATARIO

I destinatari degli interventi assistenziali disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a:

- svolgere le proprie mansioni personalmente, senza avvalersi di sostituti, con impegno e nel rispetto del progetto concordato e delle disposizioni ricevute dal tutor;
- comunicare immediatamente all'Enpav e alla struttura ospitante gli eventuali motivi di impedimento a prestare la propria attività.

Art. 7 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere presentata direttamente all'Enpav, nei termini stabiliti nel bando annuale, corredata dal modello ISEE del nucleo familiare del richiedente rilasciato nell'anno di presentazione della domanda, e dall'ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione e per la determinazione del punteggio in graduatoria.

I sussidi sono concessi a seguito dell'approvazione della graduatoria dei richiedenti, da parte del Comitato Esecutivo, fino ad esaurimento dello stanziamento annuo. E' fatto riferimento alla data di invio dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti, sia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, sia dell'attribuzione dei punteggi necessari alla formazione della graduatoria delle domande.

Art. 9 GRADUATORIA

La graduatoria delle domande di assegnazione verrà formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai parametri di seguito indicati.

Detti punteggi potranno essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia alterare il peso attribuito a ciascun parametro.

Reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto richiedente rilasciato nell'anno di presentazione della domanda di borsa lavoro.

Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

| FASCIA REDDITO ISEE € | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|--------------------------|---------------------|
| Da 0 a 5.165,00 | 16 |
| Da 5.165,01 a 15.000,00 | 10 |
| Da 15.000,01 a 20.000,00 | 8 |
| Da 20.000,01 a 25.000,00 | 6 |
| Da 25.000,00 a 30.000,00 | 4 |
| Oltre 30.000,00 | 0 |

ULTERIORI PARAMETRI

| CASISTICA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|---|--|
| Nucleo familiare colpito da eventi di grave entità (ad es. licenziamento di un componente del nucleo, sfratto, calamità naturali) | 15 |
| Nucleo familiare con altro componente invalido/inabile | 10 |
| Pensione non revisionabile alla prima visita medica | 5 |
| Familiari a carico | Punti 2 per ogni familiare a carico del borsista |

I punteggi relativi alle diverse casistiche sono cumulabili in caso di presenza di più tipologie disciplinate.

In caso di **ex aequo** la preferenza in graduatoria sarà accordata:

- a chi presenti una maggiore effettiva anzianità iscrittiva al momento del pensionamento d'invalidità;
- in caso di ulteriore parità, a chi avrà minore anzianità anagrafica;
- infine, in via residuale, prevarrà il pensionato richiedente con reddito ISEE, riferito al nucleo familiare, di importo più basso.

Art.10 REVOCA E RINUNCIA

Il Comitato Esecutivo dell'Enpav può revocare in qualsiasi momento l'intervento assistenziale a seguito di formale segnalazione di gravi e circostanziati eventi, proveniente da ciascuna delle parti (struttura ospitante e borsista).

Il borsista può rinunciare alla prosecuzione della Borsa lavoro assistenziale, con un atto scritto, a seguito di un confronto con il tutor di riferimento.

In tutte queste ipotesi l'ammontare del sussidio spettante al borsista verrà quantificato sulla base della durata effettiva della Borsa Lavoro Assistenziale.

Art. 11 NORME FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dei Ministeri competenti.



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582